



Comitato di Vigilanza e Controllo

Rapporto sull'applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22

«Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSSc), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»

ANNO 2019 – 2020

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Comitato di vigilanza e controllo	5
2.1 Istituzione del Comitato di vigilanza e controllo	5
2.2 Nomina e Composizione del Comitato di Vigilanza e Controllo	6
3. Attività del Comitato.....	8
3.1 Monitoraggio produzione e utilizzazione CSSc	8
3.2 Valutazioni su possibili modifiche della disciplina tecnica	10
3.3 Criticità applicazione disciplina VIA.....	12
3.4 Sopralluogo all'impianto A2A di Villafalletto (CN) e al Cementificio Buzzi Unicem di Robilante	12
3.5 Monitoraggio delle interpellanze parlamentari	14
4. Pagina web del sito del MINAMBIENTE.....	17
5. Conclusioni	18

1. Premessa

Il Comitato di vigilanza e controllo del CSS Combustibile (CSSc) è stato costituito nel 2013 come previsto dall'art. 15 del Decreto Ministeriale 14/2/2013, n.22 (d'ora in avanti DM CSSc).

Il Comitato rappresenta uno strumento di monitoraggio con l'obiettivo di costituire un organo di consultazione delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e di quelle di controllo delle modalità di produzione e impiego e di facilitare il rapporto tra gli operatori del settore della produzione e dell'utilizzazione del CSSc.

Questo rapporto illustra le attività svolte dal Comitato nel corso del 2019 e 2020.

La relazione è suddivisa in capitoli dedicati alle specifiche competenze del Comitato attribuite dal regolamento. In particolare, sono riportati alcuni dati sui produttori abilitati alla produzione di CSSc e le proposte d'implementazione della disciplina destinate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). La relazione ha anche l'obiettivo di verificare l'attuazione del DM CSSc e le possibilità di una sua più efficace applicazione.

Il Comitato ha raccolto dalle autorità competenti documentazione sugli atti rilasciati e/o in itinere per l'applicazione del DM CSSc. Questa relazione, perciò, può essere utile agli Enti competenti per la pianificazione e la programmazione nei settori dei rifiuti e dell'energia, ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti e in particolare alla minimizzazione dell'uso di combustibili fossili ai fini di un'auspicabile autosufficienza energetica conseguibile per alcuni settori cui il CSSc è per vocazione destinato, come i cementifici, nonché utile a fornire indicazioni sugli impianti che già utilizzano CSSc. La relazione può costituire anche un supporto informativo sulle strategie e iniziative locali e sull'efficienza degli impianti di recupero.

Il Comitato ha, inoltre, predisposto la documentazione per la realizzazione della pagina WEB inserita nel sito del MATTM per divulgare una corretta informazione sul CSS Combustibile e documentare le attività del Comitato. Si ritiene che questo sia uno strumento importante di supporto alle Autorità competenti, ai portatori d'interessi nonché ai cittadini per chiarire i dubbi ricorrenti sull'impatto ambientale degli impianti di produzione e di utilizzo del CSSc. Negli ultimi anni, peraltro, si è consolidata l'esigenza di restituire

all'industria cementiera italiana competitività internazionale progressivamente perduta considerando il crescente ricorso all'uso di combustibili non convenzionali negli altri Paesi.

2. Comitato di vigilanza e controllo

2.1 Istituzione del Comitato di vigilanza e controllo

In relazione alle disposizioni riportate all'art. 6, par. 4 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stato emanato il decreto del MATTM 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» (G.U. n. 62 del 14 marzo 2013) che stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito dall'art. 183, comma 1, lett. cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., cessino di essere qualificati come rifiuto.

Tale definizione è la seguente: *il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.*

Il Regolamento stabilisce, coerentemente con il citato art. 184-ter, le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-combustibile (CSSc), ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Successivamente, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 293, comma 1 del D. Lgs. 152/06, è stato pubblicato il decreto del MATTM 20 marzo 2013 recante «Modifica dell'allegato X della Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSSc)» (G.U. n. 77 del 2 aprile 2013). Il CSS combustibile è stato pertanto aggiunto fra i combustibili (Parte I, Sezione 1, punto 10 e Parte II, Sezione 7, punto 10 dell'Allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Con decreto del Ministro dell'Ambiente 13 dicembre 2013 è stato istituito il Comitato di vigilanza e controllo CSSc, come previsto dall'art. 15, comma 1 del DM 14 febbraio 2013, n. 22. Il Comitato è composto da due rappresentanti del MATTM, uno dal Ministero dello Sviluppo Economico, quattro dalle associazioni imprenditoriali maggiormente

rappresentative dei gestori degli impianti di produzione ed utilizzatori del CSS-combustibile, uno dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), senza oneri a carico della finanza pubblica né compensi o indennità per i componenti.

Il Comitato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, ha il compito di:

- a) garantire il monitoraggio della produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile ai fini di una maggiore tutela ambientale nonché la verifica dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile;
- c) esaminare il livello qualitativo e quantitativo della produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile;
- d) intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile, anche sulla base dei dati trasmessi dai produttori e dagli utilizzatori di cui all'articolo 14;
- e) assicurare il monitoraggio sull'attuazione della presente disciplina, garantire l'esame e la valutazione delle problematiche collegate, favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire applicazione uniforme e coordinata del presente regolamento e sottoporre eventuali proposte integrative o correttive della normativa.

2.2 Nomina e Composizione del Comitato di Vigilanza e Controllo

Il Comitato è presieduto dal Dott. Mauro Rotatori, designato dal Ministro del MATTM. I componenti del Comitato in questione sono:

- Ing. Giuseppe Mininni, designato dal Ministro del MATTM;
- Dott. Luciano Barra, designato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
- Dott.ssa Elisabetta Perrotta, designata da FISE-ASSOAMBIENTE;
- Dott. Paolo Giacomelli, designato da FEDERAMBIENTE oggi UTILITALIA;
- Ing. Gianluca Barbagli, designato da AITEC oggi in FEDERBETON;

- Dott.ssa Claudia Mensi, designata da ASSOELETTRICA;
- Ing. Mattia Merlini, designato dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).
- Dott. Michele Bertolino, designato dalle Associazioni Ambientaliste.

3. Attività del Comitato

3.1 Monitoraggio produzione e utilizzazione CSSc

La sostituzione parziale di combustibili fossili utilizzati nel processo produttivo con CSSc è attualmente limitata al settore del cemento.

Negli anni 2019 e 2020 non sono state effettuate rilevazioni puntuali sulla produzione e utilizzazione del CSSc non essendo disponibili nuovi dati rispetto all'ultima indagine anche per il sostanziale blocco delle attività nell'ultimo anno dovuto all'emergenza sanitaria. Si è proceduto, tuttavia, a un'interrogazione per le vie brevi con le principali aziende di settore che hanno comunicato i dati riportati in Tabella 1.

Tabella 1 Rilevazione delle quantità di CSSc utilizzate in cementifici nel 2019 e 2020

AZIENDA	LOCALITA' IMPIANTO	UTILIZZO CSS-COMBUSTIBILE		
		Consuntivo (t)		Quantità autorizzata 2020 (t/anno)
		2019	2020	
Buzzi Unicem	Augusta	0	0	senza limite
	Fanna	330	1.201	senza limite
	Robilante	0	0	10.000
	Vernasca	0	7.074	60.000
	Testi	500	0	senza limite
Italcementi	Matera (MT)	0	12.762	NON DEFINITA
Italsacci	Tavernola (BG)	0	0	30.000
	Cagnano Amiterno (AQ)	6.036	5.845	30.000
Totali		6.866	26.882	130.000

In merito all'utilizzo del CSSc in cementifici si sottolinea un aspetto importante relativo agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti in ossequio ai recenti target al 2030 della UE. L'assegnazione delle quote di CO₂ per il settore cemento è basata sui livelli di attività storica (produzione di clinker) moltiplicata per un fattore di emissione di benchmark. Per le assegnazioni 2021-2025 il livello di attività storico è la media delle produzioni di clinker per gli anni 2014-2018, mentre per le assegnazioni 2026-2030, sarà la media delle produzioni di clinker 2019-2023. Il fattore di benchmark è la media aritmetica del 10% dei impianti europei più performanti in termini di emissioni di CO₂ (best performers) ed è stato definito a livello europeo pari a 693 kgCO₂/t clinker per il periodo 2021-2025, mentre per gli impianti italiani oggi si attesta tra 750 e 845 kg CO₂/t di clinker.

Questo fattore di emissione è composto da due addendi, di cui il primo è incompressibile e poco variabile a livello europeo da impianto ad impianto. Esso è relativo alle emissioni di

CO₂ dovute alla decomposizione dei carbonati pari a 510-525 kg CO₂/t di clinker. Il secondo addendo, dovuto alle emissioni dei combustibili fossili, per il nostro Paese è pari a 240-320 kg/t di clinker essendo, invece, il valore di benchmark europeo pari a 170 kg CO₂/t di clinker. È evidente che questo valore sia basato su un mixing di combustibili dove prevalgono combustibili non fossili, ivi incluso il CSSc. Si ricorda che il fattore di emissione relativo alla combustione di carbone coke è circa di 3.100 t CO₂/t.

L'utilizzo di combustibili alternativi contenenti biomassa è il principale mezzo a disposizione dell'industria del cemento per abbattere le proprie emissioni di CO₂. Da stime FEDERBETON, Il potenziale di risparmio di risorse fossili attraverso la biomassa contenuta nei CSSc è quantificabile in oltre 150.000 TEP all'anno, ipotizzati sulla base del raggiungimento di un tasso di sostituzione dei combustibili fossile analogo a quello del settore cemento in Germania e ipotizzando una percentuale di biomassa media per i CSSc del 30% ed a parità dei consumi termici complessivi del settore.

Gli impianti italiani sono tecnologicamente attrezzati a raggiungere i livelli di utilizzo di combustibili alternativi dei propri competitor Europei, ma incontrano ostacoli nel loro utilizzo sia a causa del mancato rilascio delle autorizzazioni sia nella difficoltà di uso del CSSc anche laddove le autorizzazioni siano state rilasciate cosicché il tasso di sostituzione dei CSSc in Italia è stato prossimo allo 0% fino al 2019. Si osserva, tuttavia, che nel 2020 si è registrata una timida crescita nell'uso di CSSc. Si evidenzia inoltre che è anche cresciuto il numero di produttori di CSSc registrati ai sensi del Regolamento UE 1207/2006 (Reach) come di seguito riportato:

- 1) A2A Ambiente S.p.A.
- 2) BUZZI UNICHEM S.p.A.
- 3) COREPLA, per conto di:
 - ARGECO S.p.A.
 - CORIONI S.r.l.
 - Dalena Ecologia S.r.l.
 - DELCA ENERGY S.r.l.
 - ECOLFER S.r.l.
 - HERAmbiente S.p.A.
 - METALFERRO S.r.l.

- MONTELLO S.p.A.
 - P.R.T. S.r.l.
 - TRAMONTO ANTONIO S.r.l.
- 4) PORCARELLI GINO & CO S.r.l.
 - 5) La Carpia Domenico S.r.l.
 - 6) DECO S.p.A.
 - 7) IRIGOM S.r.l.
 - 8) COGESA S.p.A.
 - 9) RPF S.r.l.

3.2 Valutazioni su possibili modifiche della disciplina tecnica

Il Comitato ha monitorato le problematiche che impediscono l'utilizzo del CSSc in sostituzione del combustibile tradizionale nei cementifici. Rispetto alle due tipologie impiantistiche in cui è previsto l'uso del CSSc, ad oggi l'unico flusso avviato è quello verso i cementifici in quanto non risulta alcun dato relativo all'utilizzo del CSSc nelle centrali termoelettriche.

L'analisi a livello territoriale è stata condotta sia in relazione alle autorizzazioni rilasciate sia ai ricorsi amministrativi e alle relative sentenze che hanno introdotto ulteriori vincoli all'utilizzazione del CSSc.

Il Comitato ha preso atto delle seguenti due criticità che hanno ritardato/limitato sul territorio nazionale l'uso del CSS nei cementifici:

- a) Dichiarazione di conformità fatta su sottolotti di produzione giornaliera sulla base delle caratteristiche di classificazione, essendo rimandata la verifica delle caratteristiche di specificazione alla formazione di un lotto più consistente di peso fino a 1.500 t;
- b) Ostacolo nella transizione nell'uso nei cementifici da CSS rifiuto a CSSc dovuto alla richiesta di numerose autorità competenti di esperire la VIA, considerando tale sostituzione come modifica sostanziale all'assetto dell'impianto.

Il Comitato ha perciò ampiamente discusso sull'urgenza di un intervento normativo volto all'aggiornamento delle definizioni di lotto e sottolotto di cui all'art 3 c.1 lett. f) e h) richiamati ai successivi articoli e in particolare agli artt. 7 e 8.

Secondo la definizione il lotto è un campione rappresentativo, caratterizzato secondo la norma UNI-EN 15359, di un quantitativo complessivo di sottolotti non superiore a 1.500 t. Il sottolotto è la quantità di CSSc prodotta giornalmente conformemente al D.M. 14/2/2013, n. 22. Secondo la norma la dichiarazione di conformità per la qualificazione del CSS come non rifiuto e quindi come CSSc è emessa sulla base della caratterizzazione di ciascun sottolotto per i parametri di classificazione che sono potere calorifico inferiore (PCI), concentrazione di cloro e concentrazione di mercurio. Solo nella fase tra messa in esercizio dell'impianto e messa a regime sono determinati anche gli altri parametri, che la normativa indica come caratteristiche di specificazione, che comprendono cenere, umidità e 11 metalli pesanti e la loro sommatoria. Successivamente alla messa a regime è prescritto che tali caratteristiche siano verificate solo per lotti di materiale.

La sentenza del TAR del Lazio n. 4226/2017 aveva parzialmente accolto il ricorso dell'Associazione Raggio Verde limitatamente all'art. 8 comma 6, proprio relativamente a questo assetto "dicotomico" della caratterizzazione del CSSc su sottolotti (per le caratteristiche di classificazione) e lotti (per le caratteristiche di specificazione) essendo la dichiarazione di conformità basata solo sulle caratteristiche di classificazione. Il problema si può porre se a valle di tale dichiarazione le caratteristiche di specificazione non risultassero conformi con conseguente pregiudizio per le dichiarazioni di conformità già rese. Il Comitato ha espresso l'opinione che le caratteristiche di specificazione comunque non possono inficiare la dichiarazione di conformità rispetto alle caratteristiche di classificazione dato che le prime hanno attinenza solo ai fini merceologici e quindi dei contratti commerciali, soggetti ovviamente alle regole del mercato. E infatti la norma CEN EN 15359 non include la tabella con le caratteristiche di specificazione, che è stata introdotta solo nella disciplina nazionale.

Proprio in base a questa sentenza, di cui è prossima la discussione al Consiglio di Stato, il Comitato si era già espresso con una proposta di emendamento dell'attuale articolato del D.M. 22/2013, ritenendo fosse opportuna l'unificazione fra sottolotto e lotto, e inglobando nella dichiarazione di conformità anche i risultati sulle caratteristiche di specificazione. Deve essere, tuttavia, valutata la fattibilità tecnico-economica-normativa per le imprese che dovrebbero assicurare lo stoccaggio di lotti di materiale di dimensioni piuttosto rilevanti (fino a 1.500 t), da qualificare ancora come rifiuti o come materiali, che possono essere

destinati all'uso esterno nei cementifici solo dopo che siano disponibili risultati conformi delle caratteristiche di specificazione.

Il Comitato ritiene necessario un intervento normativo anche sui metodi di campionamento ed analisi con particolare attenzione sulla scelta fra mediana e percentile e per quanto concerne l'espletamento della VIA per gli stabilimenti che intendano sostituire combustibili convenzionali e CSS rifiuto con il CSSc. Inoltre ritiene auspicabile l'integrazione della comunicazione dei dati di CSS prodotto dalle aziende anche al fine di agevolare la raccolta dati in materia.

3.3 Criticità applicazione disciplina VIA

In relazione alla parte di competenza della VIA, nel corso di un incontro la Direzione Valutazioni Ambientali ha espresso parere favorevole a trovare una soluzione che consenta di chiarire gli aspetti fondamentali, senza introdurre ulteriori vincoli procedurali. In particolare, sono state valutate le modalità volte a evitare di sottoporre nuovamente a VIA, gli impianti che intendono passare del combustibile convenzionale al CSS Combustibile; a tal proposito andrà verificato lo strumento normativo più idoneo da utilizzare che andrà affiancato da studi scientifici che dimostrino che l'adozione del CSSc in sostituzione di combustibili fossili e di CSS rifiuto non comporta impatto ambientale aggiuntivo.

3.4 Sopralluogo all'impianto A2A di Villafalletto (CN) e al Cementificio Buzzi Unicem di Robilante


Il 19 novembre 2019 il Comitato si è recato in visita all'impianto di Villafalletto gestito dalla Società A2A e al cementificio Buzzi Unicem di Robilante.

La visita è stata organizzata in vista della successiva audizione, prevista per gli inizi del 2020, con ARPA Piemonte sull'attività svolta in merito a *“Protocollo di campionamento, analisi e verifica di conformità del Combustibile Solido Secondario (C.S.S.) da parte dei gestori della provincia di Cuneo”* prodotta dalla stessa agenzia.

Si riportano quattro foto della visita all'impianto di Villafalletto.



Fase di scarico di rifiuti urbani non differenziati e particolari della fossa di carico



Scarico del CSSc prodotto in cassoni

CSS Combustibile

3.5 Monitoraggio interpellanze parlamentari

CAMERA – seduta di venerdì 13 dicembre 2019

INTERPELLANZA URGENTE

Chiarimenti e iniziative di competenza in merito alla gestione dei rifiuti nella città di Roma, anche al fine di superare un approccio emergenziale – 2-00597

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro MATTM, per sapere – premesso che:

come riportato ultimamente da organi di stampa nazionale, la discarica industriale di Falcognana sarebbe stata individuata come luogo di stoccaggio dei rifiuti della città di Roma;

l'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 prevede che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare: senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna, né causare inconvenienti da rumori od odori, né danneggiare il passaggio o i siti di particolare interesse;

l'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

la direttiva europea 2008/98/CE stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno dell'Unione;

la Commissione europea, con una nota indirizzata al Ministro MATTM, alla regione Lazio e al comune di Roma, facendo riferimento ad un precedente carteggio con la regione Lazio le cui risposte sono state ritenute insufficienti, chiede nuove informazioni alla luce delle

allarmanti notizie che sono apparse sui grandi quotidiani internazionali come il *Financial Times* del 9 luglio 2019;

la Commissione europea critica la regione Lazio poiché il piano rifiuti del 2012, ancora in vigore, è in gran parte inattuato con impianti previsti non in esercizio o addirittura chiusi ed esprime forti perplessità in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, sulla mancanza di impianti di compostaggio e sulla insufficienza delle discariche esistenti;

a ciò si aggiunga che la preoccupazione maggiore della Commissione è sulla termovalorizzazione, considerato che, dei quattro impianti previsti dal piano del 2012, è presente solo quello di S. Vittore, insufficiente a trattare la quantità di cdr-css prodotto dagli impianti di Tmb previsti;

con l'ordinanza n. Z00003 del 27 novembre 2019 la regione Lazio del presidente Zingaretti ha emanato un atto, a giudizio dell'interrogante, tardivo, in quanto si specifica che la responsabilità dell'emergenza rifiuti è del comune di Roma, evidenziando solo la necessità di trovare in pochi giorni una discarica dove abbancare e stoccare i rifiuti, non considerando che la Commissione europea stessa con apposita direttiva stabilisce che il 65 per cento dei rifiuti deve andare a riciclo, il 25 per cento deve essere valorizzato e solo il 10 per cento deve andare in discarica;

l'eventuale utilizzo del sito di Falcognana non è in nessun modo compatibile con i codici per i rifiuti solidi urbani, inoltre l'urgenza è assolutamente non giustificabile ed è dovuta, ad avviso degli interpellanti, solamente al lassismo della regione Lazio e del comune di Roma, pertanto illegittima;

la dichiarazione dello stato di emergenza, qualora si dovesse verificare ai fini della nomina del commissario, si configurerebbe secondo gli interpellanti come illegittima e suscettibile di impugnazione e denuncia;

l'eventuale decisione commissariale di aprire la discarica di Falcognana comporterà inevitabilmente la chiusura dell'attività del gruppo Fiori Metalli attualmente operante nell'impianto, con il licenziamento di oltre 300 persone in tutta Italia;

la regione Lazio non spiega perché la discarica di Colferro sia ancora provvisoriamente chiusa, perché debba chiudere entro la fine dell'anno, visto che solo pochi mesi fa è stata autorizzata ad ampliare il proprio sito per quasi 1 milione di metri cubi;

come riscontrato dalle maggiori agenzie di stampa, il rapporto Ispra 2020, in fase di pubblicazione, sui dati del 2018, evidenzia come la produzione dei rifiuti nel Lazio è in aumento rispetto al 2017: si tratta di circa tre milioni di tonnellate di rifiuti prodotti all'anno, con 1 milione 300 mila tonnellate di indifferenziato;

i dati appena riportati rilevano una mancanza di impianti di compostaggio per circa 500 mila tonnellate all'anno e una insufficienza di termovalorizzazione pari a circa 450 mila tonnellate –:

se il Ministro interpellato sia a conoscenza delle osservazioni riportate in premessa e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per:

a) eliminare la confusione e l'opacità che avvolge tutta la gestione dei rifiuti della città di Roma;

b) chiarire alle istituzioni europee quali siano le linee guida che lo Stato italiano vuole perseguire al fine di garantire il rispetto della normativa vigente;

c) modificare l'approccio alla tematica dei rifiuti e, pertanto, superare la logica emergenziale attraverso un'ampia e approfondita pianificazione del ciclo dei rifiuti fondato sui principi di trasparenza, pubblicità e inclusione.

(2-00597) «Brunetta, Gelmini».

4. Pagina web del sito del MINAMBIENTE

Per quanto riguarda la normativa e la documentazione utile a fornire informazioni sul CSSc ricordiamo che è operativa, dal 2016, una pagina web dedicata all'interno del sito istituzionale www.minambiente.it.

Nella seguente figura è riportata la struttura della pagina web dedicata.

<https://www.minambiente.it/comitato-css>



 **MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Acqua Aria Energia Natura Territorio

HOME IL MINISTRO ▾ MINISTERO ▾ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ▾ UFFICIO STAMPA

Comitato CSS

COMITATO CSS

- > Il comitato
- > Attività
- > La Relazione Annuale
- > La normativa tecnica
- > La legislazione nazionale e comunitaria
- > Definizioni
- > Contatti

5. Conclusioni

Negli ultimi due anni pur confermandosi la contrarietà locale all'uso di CSSc nei cementifici si è accertato il suo incremento passando da 6.900 t nel 2019 a 26.900 t nel 2020.

Il Comitato riscontra che non siano stati ancora chiariti in modo uniforme sul territorio nazionale quali siano le soglie e le condizioni per le quali la sostituzione nei cementifici di combustibili convenzionali o di CSS rifiuto con CSSc che richiedano un rinnovo della valutazione di impatto ambientale ovvero quali debbano essere i parametri rispetto ai quali valutare se il quadro delle emissioni sia “significativamente diverso” rispetto alla situazione precedente. Tale chiarimento è indispensabile ai fini dell'applicazione costante della normativa a livello nazionale evitando pregiudizi per la tutela della libera concorrenza.

Esiste peraltro in Italia una quota rilevante di rifiuti che qualora trattati potrebbero incrementare la produzione di CSSc a livello nazionale. Tale quota di rifiuti oggi trova soluzioni gestionali non di prossimità, soprattutto con flussi diretti all'estero, in impianti analoghi (cementifici) a un costo maggiorato e sempre meno sopportabile dagli enti locali. Lo sforzo tecnologico di adeguamento degli impianti e delle modalità di raccolta possono consentire di utilizzare al meglio il parco delle infrastrutture industriali del territorio senza ricorrere alla realizzazione di nuovi impianti peraltro di difficile localizzazione e di lungo percorso attuativo.

Garanzie possono essere fornite a livello centrale per superare lo stallo della situazione implementando procedure efficaci di tracciamento dei flussi di materiali in ingresso e in uscita e protocolli di condivisione con agli enti locali del quadro emissivo per garantire lo scambio di informazioni trasparenti e indipendenti e il conseguente coinvolgimento di organizzazioni e di singoli cittadini volto a prevenire l'ostilità strumentale a pratiche industriali considerate *best practices* a livello europeo.